

Delibera n. 205/2023

Delibere nn. 52/2023 e 53/2023, del 23 marzo 2023, nei confronti di Moby S.p.A., ai sensi del decreto legislativo n. 129/2015, per la violazione del Regolamento (UE) n. 1177/2010. Adozione di determinazioni in autotutela.

L'Autorità, nella sua riunione del 21 dicembre 2023

- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità oppure ART);
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (di seguito: "Regolamento (UE) 1177/2010");
- VISTO** il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni di tale regolamento (di seguito anche: "d.lgs. 129/2015") e, in particolare, l'articolo 4 (*"Procedimento per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni"*), comma 1, ai sensi del quale: *"Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da parte dell'Organismo si osservano, in quanto compatibili con quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'Autorità, con proprio regolamento, da adottare entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, nel rispetto della legislazione vigente in materia, disciplina i procedimenti per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni, in modo da assicurare agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio in forma scritta e orale, la verbalizzazione e la separazione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. Il regolamento disciplina i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie"*;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni recante le disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ed in particolare l'articolo 21-novies (*Annulamento d'ufficio*);
- VISTA** la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 10359/2022 del 24 novembre 2022, che, nel riformare la sentenza del TAR Piemonte, Sezione II, n. 343/2021, ha stabilito, tra l'altro, che, conformemente a quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 129/2015, nei procedimenti sanzionatori avviati dall'Autorità in materia di tutela dei diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili

interne, l'attivazione del contraddittorio orale e cartolare e la distinzione tra funzioni ispettive e decisorie, deve tradursi per la parte anche nella possibilità di interloquire direttamente con il Consiglio, esercitando, in tal modo, il proprio diritto di difesa anche nella fase decisoria;

VISTO

il Regolamento sul *“Procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne”* approvato con delibera n. 86/2015 del 15 ottobre 2015, (di seguito anche *“Regolamento sanzionatorio marittimo”*) come da ultimo modificato con delibera n. 235/2022, del 1° dicembre 2022;

CONSIDERATO

che con la delibera n. 235/2022 del 1° dicembre 2022, l'Autorità ha apportato al Regolamento sanzionatorio marittimo alcune modifiche volte ad introdurre, anche per questa tipologia di procedimenti sanzionatori, la fase della comunicazione delle risultanze istruttorie, in esito alla quale possono essere trasmesse memorie di replica nonché può essere richiesta audizione dinanzi al Consiglio. La suddetta modifica, in considerazione degli effetti prodotti, tesi a garantire l'interesse generale del più ampio esercizio del diritto di difesa come declinato dal Consiglio di Stato nella citata sentenza n. 10359/2022, era stata applicata ai procedimenti sanzionatori ancora in corso alla data dell'entrata in vigore della stessa e si era ritenuto opportuno applicarla, in autotutela, anche ai procedimenti sanzionatori il cui provvedimento conclusivo era stato impugnato con ricorso, o per il quale risultavano ancora esperibili il ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

VISTA

la delibera n. 6/2023 dell'11 gennaio 2023, avente ad oggetto *“Delibere nn. 64/2022, del 21 aprile 2022, e 217/2022, del 17 novembre 2022, nei confronti di Moby S.p.A., ai sensi del decreto legislativo n. 129/2015, per la violazione del Regolamento (UE) n. 1177/2010. Adozione di determinazioni in autotutela”*, notificata in data 12 gennaio 2023, con nota prot. ART n. 494/2023, con la quale l'Autorità aveva disposto l'annullamento in via di autotutela delle delibere ivi indicate, la conferma dei relativi provvedimenti di avvio del procedimento sanzionatorio nonché la conferma dell'attività istruttoria svolta dagli Uffici in seguito alla notifica degli avvii e la prosecuzione dei procedimenti sanzionatori avviati, mediante la successiva comunicazione alle parti delle risultanze istruttorie, in conformità all'articolo 9 del regolamento sanzionatorio marittimo, fissando in 60 gg. il termine di conclusione degli stessi;

VISTA

la delibera n. 52/2023 del 23 marzo 2023, avente ad oggetto *“Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 24/2022 nei confronti di Moby S.p.A., prosecuzione ai sensi della delibera n. 6/2023. Adozione del provvedimento*

sanzionatorio ai sensi del decreto legislativo n. 129/2015, per la violazione dell'articolo 18, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010. Archiviazione per la violazione dell'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1177/2010", notificata in pari data, con nota prot. ART n. 4644/2023;

VISTO il ricorso presentato da Moby S.p.A. (di seguito anche "Moby") avverso la citata delibera n. 52/2023, notificato all'Autorità in data 9 maggio 2023 ed acquisito in pari data con prot. ART n. 14047/2023 per il quale è stata fissata pubblica udienza di merito al 27 marzo 2024;

VISTA la delibera n. 53/2023 del 23 marzo 2023, avente ad oggetto "*Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 95/2022 nei confronti di Moby S.p.A., prosecuzione ai sensi della delibera n. 6/2023. Adozione del provvedimento sanzionatorio ai sensi del decreto legislativo 129/2015, per la violazione degli articoli 17, paragrafo 2, 18, paragrafi 1 e 3, e 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1177/2010. Archiviazione della contestazione relativa alla violazione dell'articolo 16, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010*", notificata in pari data, con nota prot. ART n. 4646/2023;

VISTO il ricorso presentato da Moby avverso la citata delibera n. 53/2023, notificato all'Autorità in data 9 maggio 2023 ed acquisito in pari data con prot. ART n. 14054/2023 per il quale è stata fissata pubblica udienza di merito al 5 giugno 2024;

CONSIDERATO che l'Autorità, stante la citata sentenza del Consiglio di Stato n. 10359/2022, aveva ritenuto che l'adozione di dette delibere rispondesse al preminente interesse pubblico, identificabile con la necessità di non vanificare l'attività amministrativa posta in essere dall'Autorità per tutelare i diritti dei viaggiatori, rappresentati nei reclami pervenuti all'Autorità e da cui sono scaturiti i correlativi procedimenti sanzionatori, assicurando, al contempo, secondo le coordinate interpretative fornite dal giudice amministrativo con la citata sentenza del Consiglio di Stato n. 10359/2022, l'esercizio del più ampio diritto di difesa in favore della parte, mediante la comunicazione delle risultanze istruttorie e la possibilità di trasmettere memorie di replica nonché di chiedere l'audizione dinanzi al Consiglio;

VISTA la sentenza n. 920/2023 del 20 novembre 2023, con la quale il TAR Piemonte ha accolto il ricorso di Moby avverso la delibera n. 76/2023 del 20 aprile 2023, avente ad oggetto "*Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 167/2022 del 23 settembre 2022 nei confronti di Moby S.p.A. Adozione del provvedimento sanzionatorio ai sensi del decreto legislativo n. 129/2015, per la violazione degli articoli 16, paragrafo 1, 18, paragrafo 1, e 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1177/2010*", e per l'effetto ha annullato la citata delibera (cfr. cit. sentenza TAR Piemonte n. 920/2023);

VISTE

altresi le sentenze nn. 924/2023, 925/2023, 926/2023, 927/2023, 928/2023 e 929/2023, con il quale il TAR Piemonte ha annullato i provvedimenti sanzionatori adottati dall'Autorità, nei confronti di un altro soggetto operante nel settore di Moby, seguendo il medesimo *iter* procedimentale del provvedimento di cui alle delibere 52/2023 e 53/2023 (cfr. delibere nn. 5/2023, 70/2023, 71/2023, 72/2023, 73/2023, 74/2023 e 75/2023);

CONSIDERATO

che:

1. con le sopracitate sentenze il TAR Piemonte ha ritenuto, tra l'altro, che:
 - il termine per la conclusione dei procedimenti sanzionatori per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 1177/2010, previsto all'art. 6 del Regolamento sanzionatorio, deve essere qualificato come perentorio (cfr. ad es. sentenza n. 920/2023 e sentenza n. 924/2023);
 - in applicazione del principio del *tempus regit actum* procedimentale, la disciplina regolamentare applicabile alle fattispecie è *“quella di cui ai Regolamenti ART n. 15/2014 e n. 86/2015 previgenti (e non già la disciplina recata dai medesimi regolamenti attualmente vigenti, che hanno elevato i termini per la conclusione del procedimento da 120 a 180 giorni)”*, in quanto *“nel caso dei procedimenti sanzionatori avviati dall'ART nei confronti della ricorrente, il termine per la conclusione di ciascun procedimento decorre dalla data di comunicazione della Delibera di avvio”* (cfr. ad es. sentenza n. 920/2023 e sentenza n. 924/2023).
 - *“[q]ualora (...) sia stato indicato un termine di conclusione del procedimento nella comunicazione di avvio, “ciò comporta l'assunzione di un “autovincolo” in ordine al tempo di esercizio del potere sanzionatorio” (Cons. Stato, Sez. II, 19 aprile 2023, nn. 3977 e 3983; cfr., altresì, Cons. Stato, Sez. V, 3 maggio 2019, n. 2874). La violazione dell'auto-vincolo è idonea a determinare l'illegittimità della successiva determinazione che si ponga in contrasto con il medesimo”* (cfr. ad es. sentenza n. 920/2023 e sentenza n. 924/2023);
 - con particolare riferimento ai procedimenti conseguenti alla delibera n. 6/2023, rileva, in questa sede, quanto deciso dal TAR Piemonte con riferimento alla citata delibera n. 5/2023, ossia che *“assume carattere extra ordinem, in violazione del principio di legalità, la fissazione (disposta dall'Autorità con la Delibera n. 5/2023) del nuovo termine di 60 giorni, autonomo, ulteriore e distinto rispetto a quello di cui all'art. 6, comma 2, del Reg. ART n. 86/2015 previgente, per la conclusione del procedimento riavviato”* (cfr. per tutte sentenza n. 924/2023);
 - pertanto, anche per i procedimenti adottati a seguito della delibera n. 6/2023 *“discende l'intervenuta consumazione del potere sanzionatorio in capo all'Autorità”* (cfr. per tutte sentenza n. 924/2023);
2. I provvedimenti sanzionatori di cui alle delibere nn. 52/2023 e 53/2023, del 23 marzo 2023, presentano i medesimi profili di illegittimità riscontrati dal TAR

Piemonte con le citate sentenze nn. 920/2023, 924/2023, 925/2023, 926/2023, 927/2023, 928/2023 e 929/2023, essendo stati adottati seguendo il medesimo *iter* procedimentale del provvedimento annullato e quindi oltre il termine di conclusione del provvedimento stabilito nelle relative delibere di avvio;

3. pertanto, in ossequio al principio di buona amministrazione *ex art.* 97 della Costituzione, risulta ragionevole annullare in autotutela i provvedimenti sanzionatori di cui alle delibere nn. 52/2023 e 53/2023, nei confronti dei quali sono pendenti ricorsi, da parte di Moby, innanzi al TAR Piemonte, i cui esiti appaiono, alla luce di quanto statuito dal TAR Piemonte con la menzionata sentenze nn. 920/2023, alla suddetta favorevoli;

RITENUTO

pertanto, per tutto quanto sopra esposto, opportuno disporre l'annullamento in via di autotutela delle sanzioni irrogate con le delibere dell'Autorità di seguito indicate:

- n. 52/2023 del 23 marzo 2023;
- n. 53/2023 del 23 marzo 2023.

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. per le ragioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano, l'annullamento in via di autotutela delle sanzioni irrogate con le seguenti delibere dell'Autorità:
 - i) n. 52/2023 del 23 marzo 2023;
 - ii) n. 53/2023 del 23 marzo 2023;
2. la presente delibera è notificata a mezzo PEC a Moby S.p.A. e pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità;

Avverso il presente provvedimento può essere esperito, entro il termine di 60 giorni, ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o, entro il termine di 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Torino, 21 dicembre 2023

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)